

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26.11.2013

OGGETTO:	MAGGIORAZIONE TARES 2013: INCARICO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE, DETERMINAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, r. 4/L., gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Dato atto che gli articoli 8 e seguenti del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 06.03.2001, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 28 del 28.12.2009 e n. 6 del 24.03.2011, disciplinano la tempistica prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso.

Posto che l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, gli enti locali devono:

- applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta T.A.R.E.S.);
- in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);
- a prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni sopra illustrate, applicare una maggiorazione di natura tributaria pari a 0,30 euro/mq (comma 13) destinata allo Stato tramite compensazione a valere sul fondo perequativo provinciale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2012, avente per oggetto: "Approvazione convenzione con la Comunità delle Giudicarie relativa al trasferimento del servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale (T.I.A.)", mediante la quale si trasferiva la gestione completa della TIA alla Comunità medesima.

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2013, mediante la quale fu disposta:

- l'approvazione del "Regolamento per il tributo sui rifiuti e sui servizi", nel testo allegato alla deliberazione stessa;
- l'approvazione della "Convenzione disciplinante il trasferimento volontario della riscossione della maggiorazione alla TARES alla Comunità delle Giudicarie", nel testo allegato alla deliberazione medesima, con incarico al Sindaco della relativa sottoscrizione;
- la determinazione in Euro 0,30 al mq. dell'importo della maggiorazione oggetto della riscossione.

Dato atto che con il D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n. 214, è stato istituito, a partire dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi; all'art. 14, comma 29, viene precisato che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Considerato che la Comunità delle Giudicarie, con deliberazione dell'Assemblea n. 5 di data 11.01.2013 e previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, ha approvato l'apposito regolamento per la gestione della tariffa, ai sensi della norma sopra richiamata.

Preso atto che il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011, n. 214, prevede altresì l'applicazione di una maggiorazione sulla tariffa, avente natura di tributo, da determinarsi a cura del Comune.

Visto che la normativa in materia è stata successivamente modificata con il D.L. 35 del 08.04.2013 e dal D.L. 102/2013.

Visto quanto disposto dai commi 8, 9, 9 bis, 10, 11 e 13 del già citato articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, in merito alla definizione delle metrature da utilizzare per il calcolo della maggiorazione.

Considerato che, per quanto riguarda l'aspetto della gestione contabile della maggiorazione, pur non risultando essa inclusa nella convenzione stipulata a suo tempo con la Comunità delle Giudicarie, l'affidamento del computo puntuale del tributo e della trasmissione del prospetto di calcolo e del relativo modello F24 agli utenti da parte della Comunità comporta evidenti economie di spesa.

Vista ed esaminata la circolare del Consorzio dei Comuni n. 35/2013 dd. 13.11.2013, che tratta della materia in oggetto.

Visto l'art. 10, comma 2, lett. A) del D.L. 08.04.2013, convertito con modificazioni dalla legge 06.06.2013, n. 64, in base al quale, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto espressamente previsto dall'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero della rate di versamento del tributo.

Visti l'art. 25 della legge 289/2002 e l'art. 1, comma 168, della legge 27.12.2006, n. 296, che consentono agli Enti Locali, nel rispetto dei principi della stessa legge 289/2002, di stabilire per ciascun tributo di loro competenza gli importi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi.

Verificato che l'art. 33 dello Statuto della Comunità delle Giudicarie consente alla stessa di esercitare le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali.

Preso atto del parere favorevole espresso dai Sindaci della Comunità delle Giudicarie in data 07.11.2013 in ordine alla gestione unitaria della maggiorazione TARES.

Ritenuto conveniente aderire a tale soluzione in quanto, delegando la funzione alla Comunità, si ottimizza la gestione della stessa senza alcun onere finanziario aggiuntivo da sostenere, dato che il prodotto informatico attualmente in uso alla Comunità stessa per la gestione della TARES è già predisposto per una tale opzione.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 26 del T.U. delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'ufficio tributi/responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il T.U. delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il TU delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità,

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di incaricare la Comunità delle Giudicarie, per l'esercizio finanziario 2013, a gestire le procedure per il calcolo della maggiorazione alla TARES e più precisamente della predisposizione del computo puntuale e dell'invio ad ogni singola utenza di un prospetto dimostrativo di tutti gli elementi utilizzati per il calcolo stesso, assieme al modello F24, per il versamento al Comune di quanto dovuto.
2. Di prendere atto che la Comunità delle Giudicarie ha fissato in due rate il pagamento della Tares corrispettivo relativamente all'anno di gestione 2013, con le seguenti scadenze:
 - pagamento prima rata: 13 settembre 2013;
 - pagamento seconda e ultima rata: 31 marzo 2014.
3. Di stabilire quale scadenza per il pagamento della componente tributaria del prelievo (maggiorazione pari ad Euro 0,30/metro quadro) il giorno 31 marzo 2014, in concomitanza con la scadenza della seconda e ultima rata Tares.
4. Di confermare che si utilizzeranno per i calcoli della maggiorazione Tares le metrature ed i dati attualmente presenti nella banca dati Tares, ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.
5. Di stabilire quale limite minimo per il pagamento del tributo e/o l'eventuale rimborso l'importo di Euro 4,00 (quattro/00).
6. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.